

LA DISCUSSA NATURA GIURISDIZIONALE DELLA  
FUNZIONE NOTARILE NEL DIRITTO DELL'UNIONE  
EUROPEA

*La nature juridictionnelle controversée de la fonction notariale en droit de l'Union  
européenne*

*The contested jurisdictional Nature of the notarial Function in European Union  
Law*

ELISABETTA BERGAMINI\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La definizione di «giurisdizione» ai fini della presentazione di rinvii pregiudiziali nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia e la sua possibile applicazione ai notai. – 3. Possibilità di assimilare il notaio ad una autorità giurisdizionale nei regolamenti di cooperazione giudiziaria civile: a) le recenti interpretazioni della Corte di giustizia sui regolamenti in materia civile e commerciale. – 3.1. b) le questioni correlate ai divorzi notarili. – 4. Possibilità di assimilare il notaio ad una autorità giurisdizionale ai sensi del regolamento successioni. – 5. Conclusioni.

## 1. Introduzione

La necessità di deflazionare i procedimenti giudiziari negli Stati membri dell'Unione europea ha portato i legislatori nazionali ad attribuire nuovi ruoli a certe categorie di professionisti del diritto ed in particolare ai notai, che da sempre sono considerati soggetti che non solo attribuiscono pubblica fede a quanto avviene alla loro presenza, ma svolgono una funzione, come sosteneva Carnelutti nella famosa definizione «tanto più notaio, tanto meno giudice», di prevenzione del contenzioso.

La figura del notaio di tipo latino – cui appartengono la grande maggioranza degli ordinamenti europei continentali<sup>1</sup> – occupa, fra le professioni giuridiche, una posizione peculiare, che vede attribuito allo stesso sia funzioni pubbliche delegate dallo Stato (che portano a

---

\* Professoressa ordinaria di Diritto dell'Unione europea, Università di Udine.

<sup>1</sup> Ventidue Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria) hanno un notariato di tipo latino e fanno parte del Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea (CNUE), costituito nel 1993 per rappresentare il notariato presso le istituzioni europee.

qualificarlo in certe situazioni come pubblico ufficiale) sia lo svolgimento di un'attività professionale che riveste anche natura privatistica<sup>2</sup>.

Se pensiamo a quanto accade nell'ordinamento italiano basti fare riferimento, da un lato, alla fede privilegiata che si riconosce all'atto pubblico (art. 2700 c.c.), e all'efficacia esecutiva del titolo notarile (art. 474, n. 3, c.p.c.) quali attività che gli competono quale pubblico ufficiale.

Dall'altro lato il notaio resta un professionista che, come tale, nell'ambito della normativa specifica, esercita la propria attività in regime di mercato, soggetto quindi alle regole di concorrenza come più volte ribadito dalla Commissione europea e anche dalla nostra Autorità garante per la concorrenza ed il mercato<sup>3</sup>, e personalmente responsabile per eventuali errori commessi nello svolgimento della propria attività. Da questo punto di vista la situazione italiana coincide con quella dei paesi di notariato di tipo latino in cui gli organi di categoria da sempre sottolineano la funzione svolta dai notai di *justice without litigation*, ossia di raggiungimento degli obiettivi di giustizia ed equità senza contenzioso giudiziario, pur senza rinnegare la contemporanea presenza di aspetti libero professionali<sup>4</sup>.

La duplicità strutturale del ruolo dei notai si riflette direttamente anche sulla questione della delega di vere e proprie funzioni giurisdizionali o comunque di funzioni tradizionalmente attribuite ad organi facenti parte della magistratura ordinaria: da tempo, infatti, in vari Stati europei i legislatori nazionali attribuiscono al notaio compiti che, per la loro natura e il loro effetto, presentano caratteristiche affini a quelle proprie della

---

<sup>2</sup> F. CARNELUTTI, *La figura giuridica del notaio*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1950, p. 921 ss., p. 927. Sulla figura del notaio nell'ordinamento italiano v. anche M. D'ORAZI FLAVONI, *L'autonomia del diritto notarile*, in *Scritti giuridici*, II, Roma, 1965, p. 709 ss.; N. LIPARI, *Rinnovamento del diritto privato e funzione del notaio*, in *Rivista del notariato*, 1973, p. 1033 ss. Sul notariato di tipo latino negli Stati dell'Unione europea e il ruolo di promozione di una corretta applicazione del diritto in europa v. Consiglio d'Europa, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Working Group on the Evaluation of Judicial Systems (CEPEJ-GTEVAL), *Specific Study of the CEPEJ on the Legal Professions: Notaries – 2018 data. Contribution from the Notaries of Europe (CNUE)*, CEPEJ-GTEVAL(2021)14rev, 21 settembre 2021, disponibile al seguente link <https://rm.coe.int/cepej-report-data-2018-cnue/1680a4d1ec>.

<sup>3</sup> Per approfondimenti sul rapporto fra professioni e concorrenza nel diritto dell'Unione europea si rinvia a E. BERGAMINI, *La concorrenza tra professionisti nel mercato interno dell'Unione Europea*, Napoli, 2005; E. BERGAMINI, B. NASCIBENE, *Libere professioni, servizi e concorrenza, norme nazionali e diritto UE a confronto*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2019, p. 15 ss. Più nello specifico sulla posizione dei notai v. R. VAN DEN BERGH, *Competition in Professional Services Markets: Are Latin Notaries Different?*, in *Journal of Competition Law and Economics*, 2006, p. 189 ss.

<sup>4</sup> M. B. CAROSI, *Le notaire latin est-il un gatekeeper? Quelques réflexions comparatives sur le rôle du notariat*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2016, p. 999 ss.

funzione giurisdizionale in senso lato, pur mantenendo il procedimento al di fuori delle strutture giudiziarie in senso stretto. Basti pensare alla delega a favore dei notai delle procedure di divorzio *consensuale*, introdotte in vari ordinamenti (*divorce par consentement mutuel* introdotto in Francia nel 2017<sup>5</sup>; divorzio notarile spagnolo introdotto nel 2015, con la peculiarità che in questo caso la decisione di divorzio è equiparata a livello interno ad una decisione giudiziale<sup>6</sup>, procedura notarile di divorzio consentita in Romania dal 2010, solo per citare alcuni esempi<sup>7</sup>); alle sempre più numerose deleghe ai notai di funzioni di controllo e omologa in materia societaria, in alcuni ordinamenti tuttora riservate ad autorità giurisdizionali come accadeva fino al 2000 anche in Italia<sup>8</sup>; ai poteri riconosciuti agli stessi notai in via esclusiva di gestire le successioni aventi carattere interno, come avviene, tra l'altro, in Francia e in Belgio<sup>9</sup> e da ultimo della possibilità di rilasciare i certificati successori europei ai sensi del regolamento 650/2012<sup>10</sup>, competenza che rappresenta proprio uno dei fattori scatenanti di un

---

<sup>5</sup> Previsto ora dall'art. 229-1 code civil, realizzato attraverso un atto privato controfirmato dagli avvocati delle parti e ricevuto dal notaio che verifica la conformità alla legge, anche in presenza di figli minori (a certe condizioni).

<sup>6</sup> Sul punto per approfondimenti v. N. MARCHAL ESCALONA, *El divorcio no judicial en derecho internacional privado*, Navarra, 2022 e della stessa autrice la panoramica contenuta nel post di M. REQUEJO ISIDRO, *Private International Law of Out-of-Court Divorce. The Spanish Case in a Nutshell*, EAPIL blog, 14 marzo 2023, consultabile al seguente link <https://eapil.org/2023/03/14/private-international-law-of-out-of-court-divorce-the-spanish-case-in-a-nutshell/>.

<sup>7</sup> Per una comparazione fra i diversi sistemi nazionali di divorzio stragiudiziale, anche mediante intervento notarile v. Corte di giustizia dell'Unione europea, Direzione ricerca e documentazione, *Extrajudicial Divorce: Rules, Procedures and Cross-Border Recognition in Member States*, Research Note, febbraio 2022 (pubblicata maggio 2024, disponibile qui [https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2024-05/ndr\\_extrajudicial\\_divorce\\_rules\\_procedures\\_and\\_cross-border\\_recognition\\_in\\_member\\_states\\_en.pdf](https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2024-05/ndr_extrajudicial_divorce_rules_procedures_and_cross-border_recognition_in_member_states_en.pdf)).

<sup>8</sup> Per una analisi v. Parlamento Europeo, *The Role of the Notary in the European Company Law Directives: A Comparative Analysis*, IPOL Study, PE 462.498, 2012.

<sup>9</sup> Per approfondimenti v. P. BEAUMONT, J. FITCHEN, J. HOLLIDAY, *The Evidentiary Effects of Authentic Acts in the Member States of the European Union, in the Context of Successions*, European Parliament, Directorate General For Internal Policies. Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs. Legal Affairs, Study, 2016, consultabile al seguente link [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPOL\\_STU\(2016\)556935\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPOL_STU(2016)556935_EN.pdf).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *GUUE*, L 201 del 27 luglio 2012, p. 107 ss. Per un commento al regolamento vedi A.-L. CALVO CARAVACA, A. DAVI, H.-P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge, 2016 e i contributi in I. VIARENGO, F. C. VILLATA, S. BARIATTI (eds.), *EU Cross-Border Succession Law*, Northampton (MA), 2022.

ultimo filone di pronunce relative alla possibile qualifica dei notai quali giurisdizioni.

D'altronde bisogna ricordare che la figura del notaio di tipo latino riveste comunque caratteristiche e ruoli diversi nei diversi Stati membri dell'Unione europea e quindi non è facile definire una tale professione in maniera univoca rispetto alle esigenze degli ordinamenti nazionali derivanti dalla necessità di preservare valori e approcci peculiari, nonché dalle rispettive preesistenti divergenze normative<sup>11</sup>.

L'obiettivo del presente contributo è quello di stabilire se ed in che misura i notai, anche in particolare grazie alle nuove plurime funzioni assegnate negli Stati membri con lo scopo di alleggerire il carico giudiziale, possano essere assimilati ad autorità giurisdizionali ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione europea ed in particolare, ma non solo, ai fini della legittimazione a presentare rinvii pregiudiziali avanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Come ben noto, infatti, l'art. 267, comma 2, TFUE (come già l'art. 177 CEE, e poi l'art. 234 CE), prevede che il rinvio pregiudiziale possa essere proposto da qualunque «giurisdizione di uno degli Stati membri». Tale articolo però non fornisce una definizione esatta di quali autorità nazionali possano rientrare in tale nozione di «giurisdizione», pertanto, anche alla luce dell'esigenza di conciliare i diversi approcci e situazioni esistenti all'interno degli Stati membri dell'Unione europea, è stato l'intervento interpretativo della Corte di giustizia che ha portato a definire una nozione autonoma e funzionale di diritto dell'Unione europea<sup>12</sup>.

Ai sensi di tale definizione rientrano nella nozione di giurisdizione tutti gli enti che rispettino i seguenti criteri: istituzione per legge, carattere

---

<sup>11</sup> Sul punto si rinvia a P. L. MURRAY, R. STÜRNER, *The Civil Law Notary-Neutral Lawyer for the Situation: A Comparative Study on Preventative Justice in Modern Societies*, Monaco, 2010; C. KOLLER, *Future Perspectives on the Notary Profession in Europe*, in A. UZELAC, C. H. VAN RHEE (eds.), *The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA*, Cambridge-Portland-Maastricht, 2011, p. 93 ss. Più recentemente per una valutazione comparativa fra Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia si veda altresì K. STÖGER, B. LURGER (eds.), *Justice without Litigation: Non-Contentious Proceedings by Notaries in the European Union*, LXVII, Vienna, 2022. Più in generale v. J. BORMANN, P. M. BENDER (eds.), *Judge without Lawsuit: The Notary in Civil Law Countries*, Monaco, 2024.

<sup>12</sup> T. TRIDIMAS, *Knocking on Heaven's Door: Fragmentation, Efficiency and Defiance in the Preliminary Reference Procedure*, in *Common Market Law Review*, 2003, p. 9 ss.; M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, *Il contenzioso dell'Unione europea*, Torino, 2009, p. 193; L. DANIELE, *Commento all'art. 267 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione Europea*, Milano, 2014, p. 2103 ss.; J. RODRIGUEZ MEDAL, *Concept of a Court or Tribunal under the Reference for a Preliminary Ruling: Who can Refer Questions to the Court of Justice of the EU?*, in *European Journal of Legal Studies*, 2015, p. 104 ss.; N. WAHL, L. PRETE, *The Gatekeepers of Article 267 TFEU: On Jurisdiction and Admissibility of References for Preliminary Rulings*, in *Common Market Law Review*, 2018, p. 511 ss.

permanente, obbligatorietà, rispetto del contraddittorio, applicazione del diritto, indipendenza, carattere decisorio dei provvedimenti adottati. Tali requisiti, noti come criteri *Vaassen-Göbbels* dalla famosa pronuncia del 1966<sup>13</sup>, sono stati sistematizzati e rivisti più volte ed in particolare nella sentenza *Dorsch Consult*<sup>14</sup>, nonché oggetto di ulteriori precisazioni, di particolare rilievo per quanto qui di interesse, con la sentenza del 16 febbraio 2017 *Margarit Panicello*<sup>15</sup>.

Affrontando il tema bisogna però ricordare che vi sono anche definizioni di giurisdizioni scollegate dall'art. 267 TFUE e quindi dalla possibilità o meno di presentare domande di rinvio pregiudiziale: si tratta di quelle definizioni contenute in vari strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea, che forniscono definizioni differenti sulla base di tecniche redazionali diverse e che sono finalizzate all'applicazione delle regole di competenza giurisdizionale, e delle successive regole di riconoscimento delle decisioni, previste dai regolamenti stessi. Talvolta tali definizioni sono basate su un mero rinvio ai sistemi giuridici nazionali e senza obbligo di alcuna notifica alla Commissione europea (come ad esempio avviene per il regolamento 1111/2019 dove si affianca alla figura del giudice quella del «titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento»<sup>16</sup>), in altri casi gli stessi regolamenti contengono delle

---

<sup>13</sup> Corte giust., 30 giugno 1966, causa C-61/65, *Sig.ra G. Göbbels, vedova Vaassen contro Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf*, 6 ottobre 1981, causa C-246/80, *C. Broekmeulen contro Huisarts Registratie Commissie*.

<sup>14</sup> Corte giust., *C. Broekmeulen contro Huisarts Registratie Commissie*, cit.; 17 settembre 1997, causa C-54/96, *Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contro Bundesbaugesellschaft Berlin mbH*. In senso critico sull'estensione della nozione si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Tesaurò in tale ultima causa, parr. 27-36. Sulla nozione di giurisdizione nell'evoluzione della giurisprudenza si veda A. CIRCOLO, *Il nuovo orientamento restrittivo della Corte sulla nozione di giurisdizione ex art. 267 TFUE*, in B. NASCIBENE, C. GRECO (a cura di), *I grandi arrêts della Corte di giustizia dell'Unione europea negli ultimi dieci anni*, Milano 2025, p. 1 ss. Sul punto si veda anche A. CIPRANDI, *La nozione di "giurisdizione" alla prova del regolamento istitutivo della procura europea: una legittimazione del pubblico ministero a proporre rinvio pregiudiziale?*, in *RCE*, 2025, p. 1 ss., p. 9 ss.

<sup>15</sup> Corte giust., 16 febbraio 2017, causa C-503/15, *Margarit Panicello*, punti 27-28 e giurisprudenza ivi citata. Sui requisiti di indipendenza si veda anche Corte giust., 21 gennaio 2020, causa C-274/14, *Banco de Santander*, punto 57.

<sup>16</sup> Art. 2, punto 2 relativo alle definizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *GUCE*, L 338 del 23 dicembre 2003. Nella nuova versione contenuta all'art. 2 del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, in *GUUE*, L 178 del 2 luglio 2019, la definizione di giudice

definizioni più complete di autorità giurisdizionali accompagnate da una previsione espressa di notifica alla Commissione da parte degli Stati membri degli organi nazionali ai quali si deve ritenere attribuita tale qualifica ed i conseguenti poteri. Si pensi a quanto previsto, ad esempio, dal regolamento 650/2012 all'art. 3, par. 2, ai sensi del quale non solo si specifica in capo agli Stati il compito di notificare alla Commissione le autorità e professionisti rientranti nella definizione, ma si definisce come organo giurisdizionale «qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia».

L'esistenza di diverse modalità di identificazione della nozione di giudice nei regolamenti internazionalprivatistici (in dottrina vi è chi ne ha proposto la sistematizzazione in almeno cinque categorie)<sup>17</sup> rendono evidentemente particolarmente complesso il ragionamento sulla possibile qualifica dei notai (quanto meno di quelli di uno o più Stati membri) quali rientranti nel concetto di giudice ai fini dell'applicazione di tali strumenti, rendendo così evidente l'esistenza di una situazione disomogenea (a macchia di leopardo) che da un lato cerca di adattarsi al meglio alle peculiarità dovute alle tradizioni e alle scelte legislative nazionali, dall'altro male si adatta alla necessità di maggiore chiarezza a livello interpretativo sul ruolo che i notai possono svolgere nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, a scapito del principio di certezza del diritto. Il tutto a maggior ragione in uno scenario, come visto sopra, in cui gli stessi Stati sono portati a introdurre riforme ai propri ordinamenti giuridici ai fini di deflazionare i procedimenti giudiziari e delegare ai notai funzioni originariamente in capo alla magistratura, creando così ulteriori vuoti interpretativi. La questione dell'attribuzione della qualifica di autorità

---

è stata espunta ed è rimasta solo quella di autorità giurisdizionale quale «l'autorità di qualsiasi Stato membro avente competenza giurisdizionale per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento».

<sup>17</sup> Per una sistematizzazione delle diverse tecniche redazionali nella definizione di corte da parte degli strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea v. M. MANTOVANI, *Notaries and EU PIL: Taking Stock of 5 Years of Case Law*, EAPIL Blog, 3 luglio 2022, disponibile al seguente link <https://eapil.org/2022/07/05/notaries-and-eu-pil-taking-stock-of-5-years-of-case-law/>.

giudiziarie in base a tali regolamenti ha poi una influenza quanto meno sull'aspettativa delle categorie professionali notarili che possano ambire a rientrarvi e che conseguentemente aspirerebbero ad avere anche il potere di presentare rinvii pregiudiziali nell'ambito delle attività loro attribuite in tale veste.

Nel presente contributo si cercherà quindi di analizzare la più recente giurisprudenza relativa alla possibile assimilazione dei notai a organi giurisdizionali per valutare come la Corte di giustizia si sia rapportata fino ad oggi a tale questione e se vi siano margini per ipotizzare future interpretazioni estensive, ricordando, come sottolineato dall'avvocato generale Bobek<sup>18</sup>, che la valutazione di un soggetto quale «organo giurisdizionale» cambia a seconda del contesto in esame. Se quando si opera un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE si tende a favorire un approccio «indulgente, incline al riconoscimento della ricevibilità in caso di dubbio», non è detto che lo stesso ragionamento si possa applicare alla qualifica come giurisdizione in altri settori e con altre finalità.

## **2. La definizione di giurisdizione ai fini della presentazione di rinvii pregiudiziali nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia e la sua possibile applicazione ai notai**

Come sopra accennato, la definizione di giurisdizione non rappresenta un concetto statico, anzi ha beneficiato nei decenni di un intervento interpretativo da parte della Corte di giustizia finalizzato ad adattare alle singole realtà nazionali quella che apparentemente poteva sembrare una nozione collegata unicamente alla qualifica di organo di giustizia prevista dal diritto interno.

In particolare, la Corte ha precisato che i criteri *Vaassen-Göbbels* devono essere valutati con un approccio caso per caso e in concreto, quindi alla luce del contesto del procedimento specifico in cui si colloca il rinvio. Ciò significa che un organo potrebbe risultare quale «giurisdizione» nel momento in cui esercita alcune funzioni (e pertanto essere abilitata alla presentazione un rinvio pregiudiziale) e non per altre. Basti pensare alla risalente sentenza *Job Centre*<sup>19</sup> relativa alle funzioni di volontaria

---

<sup>18</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek, 27 ottobre 2016, causa C-551/15, *Pula Parking*, par. 104. Sul punto vedi anche le conclusioni dello stesso avvocato generale dell'8 luglio 2021, causa C-132/20, *Getin Noble Bank*, par. 102. Per approfondimenti sul punto si rinvia a S. BARBIERI, *Il dilemma nel dialogo: indipendenza del giudice del rinvio e crisi dello Stato di diritto fra coerenza ed effettività*, in *Quaderni AISDUE*, Sezione Atti convegni AISDUE, 2022, p. 464 ss., p. 470 ss.

<sup>19</sup> Corte giust., 19 ottobre 1995, causa C-111/94, *Job Centre*. Si trattava di un procedimento di giurisdizione volontaria vertente su una domanda di omologazione dell'atto

giurisdizione esercitata da organi giurisdizionali nel senso tradizionale del termine, caso in cui la Corte di giustizia aveva correttamente negato al Tribunale di Milano la legittimazione a ricorrere all'istituto del rinvio pregiudiziale in sede di omologa societaria.

Dal punto di vista degli obiettivi di questa ricerca ciò significa, viceversa, che il fatto che i notai svolgano anche attività libero professionale, nell'ambito della quale ovviamente non esercitano funzioni giurisdizionali in senso stretto, non è di per sé un elemento sufficiente per precludere agli stessi l'assunzione della natura di giurisdizione nel momento in cui svolgono altre attività ad essi delegate dallo Stato, magari collegate all'esercizio di pubblici poteri.

D'altronde, basti ricordare che la giurisprudenza della Corte ha esteso la nozione in esame anche ad ordini professionali ogni qual volta gli stessi esercitino funzioni giurisdizionali, come accaduto ad esempio per il Consiglio Nazionale Forense nella causa *Torresi*<sup>20</sup> e già antecedentemente per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano nella causa *Gebhard*<sup>21</sup>, nonché più recentemente ad organi professionali disciplinari (nello specifico il polacco *Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie*) che nella sentenza *Minister Sprawiedliwości* è stato qualificato come giurisdizione ai fini del rinvio pregiudiziale nonostante lo stesso governo nazionale polacco avesse espressamente rimarcato che non rivestisse il rango di «giudice» ai sensi dell'art. 179 della Costituzione e che non possedesse, sempre a detta di tale governo, i requisiti di indipendenza e imparzialità<sup>22</sup>.

Andando ad analizzare i criteri sopra citati, emerge chiaramente che il profilo di maggiore problematicità è quello relativo all'esistenza di un contraddittorio e al carattere assimilabile o meno ad una decisione giudiziale dell'intervento notarile.

---

costitutivo di una società per l'iscrizione di quest'ultima nel relativo registro, procedimento al tempo affidato al Tribunale che però, come sottolineato dalla Corte esercitava «una funzione non giurisdizionale che, del resto, in altri Stati membri è affidata ad un'autorità amministrativa». V. anche Corte giust., 11 dicembre 1997, causa C-55/96, *Job Centre 2*, punto 7.

<sup>20</sup> Corte giust., 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, *Torresi*. Per un commento v. G. DI FEDERICO, *Joined Cases 58 and 59/13, C-58/13 and C-59/13 Angelo Alberto Torresi and Pierfrancesco Torresi v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 17 July 2014*, in *European Public Law*, 2015, p. 481 ss.

<sup>21</sup> Corte giust., 30 novembre 1995, causa C-55/94, *Gebhard*.

<sup>22</sup> Corte giust., 13 gennaio 2022, causa C-55/20, *Minister Sprawiedliwości contro Prokurator Krajowy e a.* La Corte ribadisce che «la questione se un organismo costituisca una giurisdizione ai sensi di detta disposizione del diritto dell'Unione rientra unicamente nel diritto dell'Unione» (punto 60). Per un commento v. J. PERTEK, *Notion de juridiction: le droit au renvoi préjudiciel des organes ordinaires des professions libérales (CJUE, 13 janvier 2022, Minister Sprawiedliwości, aff. C-55/20)*, in *Revue des affaires européennes*, 2022, p. 127 ss.

*Nulla quaestio* infatti che i notai, nei sistemi di notariato latino, siano istituiti per legge, abbiano carattere permanente e non *ad hoc*, svolgano funzioni per le quali il loro intervento è obbligatorio e applichino il diritto in maniera indipendente. È vero però che di regola il notaio non esercita funzione giurisdizionale in senso stretto in quanto, più che risolvere controversie in contraddittorio tra le parti, svolge un controllo di legalità nell'interesse delle parti che richiedono la sua opera, in linea con quella finalità di prevenzione del conflitto cui accennava Carnelutti.

La delega al notaio di funzioni normalmente attribuite alla giustizia ordinaria è, di regola, dovuta alla volontà di perseguire obiettivi di deflazione del contenzioso delegando a soggetti privati, dotati di preparazione giuridica e già investiti di compiti correlati all'esercizio di pubblici poteri, attività che determinerebbero un aggravio di tempi e costi per la giustizia ordinaria. Il fatto che al notaio sia normalmente non consentito adottare provvedimenti d'ufficio, né dirimere contrasti imponendo una propria soluzione alle parti, differenzia ontologicamente la sua funzione da quella giurisdizionale in senso stretto. Inoltre, vale la pena sottolineare come il notaio, a differenza del giudice, sia normalmente privo dei poteri istruttori e di indagine, compresa l'assunzione di prove, attribuiti alla giustizia ordinaria.

Vale la pena sottolineare che dal punto di vista del diritto interno il problema dell'assimilazione dei notai ai giudici è stato affrontato dalla dottrina italiana di diritto internazionale privato per interrogarsi sulla possibilità di applicare ai notai l'art. 14 della legge 218/95 relativo agli strumenti utilizzabili dal giudice per la conoscenza della legge straniera, possibilità che però la dottrina risolve in senso negativo<sup>23</sup>, pur ritenendo il notaio responsabile dell'accertamento del contenuto della legge straniera eventualmente applicabile nell'ambito del suo operato quale pubblico ufficiale, nonché della verifica circa la sussistenza o meno della condizione di reciprocità ai sensi dell'art. 16 delle preleggi al codice civile<sup>24</sup>. Un notaio quindi tenuto a conoscere e ad applicare la legge straniera, ma privo dei poteri istruttori riservati al giudice e pertanto ben lontano da una assimilazione allo stesso.

Nello specifico la questione circa la possibile assimilazione della figura del notaio a quella di una autorità giurisdizionale è stata recentemente affrontata dalla Corte di giustizia innanzitutto in varie pronunce relative

---

<sup>23</sup> V. P. FRANZINA, O. VANIN, *L'accertamento del diritto straniero. Norme e strumenti nella prospettiva del giudice e di altre autorità*, Torino, 2021, p. 49 ss. Sul punto per una valutazione delle conseguenze in capo al notaio vedi anche E. CALÒ, *La responsabilità del notaio per l'applicazione del diritto straniero*, in *Notariato*, 2009, p. 545 ss.

<sup>24</sup> B. NASCIBENE, *La capacità dello straniero. Diritti fondamentali e condizione di reciprocità*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, p. 308 ss.

alle funzioni dei notai correlate alle attribuzioni di competenze da parte degli organi statali, analizzando in maniera specifica le differenze esistenti tra le funzioni giurisdizionali e le funzioni notarili<sup>25</sup>.

D'altronde, la Corte di giustizia era già intervenuta a più riprese nei confronti degli Stati membri per contestare la qualificazione delle attività notarili come attività che partecipano ai pubblici poteri ai sensi dell'art. 51 TFUE (al tempo art. 45, primo comma, TCE)<sup>26</sup>. Si trattava però, in questi casi, di pronunce di infrazione che focalizzavano l'attenzione sul requisito della nazionalità ancora imposto da alcuni Stati per l'esercizio della professione notarile. Se la ricostruzione fatta dalla Corte di giustizia in tali pronunce era nel senso di ritenere che le attività e competenze notarili non fossero qualificabili come partecipanti all'esercizio di pubblici poteri, è interessante ai nostri fini soffermarsi sul ragionamento dell'avvocato generale Cruz Villalón che, nelle sue conclusioni congiunte del 14 settembre 2010, da un lato applica una nozione di «pubblici poteri» assimilata al concetto di coercizione nei confronti dei soggetti privati/di imposizione nei confronti di terzi, richiamando la nozione di giurisdizione come «l'espressione più caratteristica del potere pubblico»<sup>27</sup>, dall'altro lato ritiene che l'attività di autentica e la esecutività degli atti notarili siano qualificabili come «un'attività che partecipa direttamente e specificamente all'esercizio dei pubblici poteri, dotando di una qualifica propria gli atti, le disposizioni e i comportamenti che altrimenti non avrebbero un valore giuridico superiore rispetto all'espressione della volontà privata»<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Corte giust., 9 marzo 2017, causa C-551/15, *Pula Parking*, punto 47.

<sup>26</sup> Corte giust., 24 maggio 2011, cause riunite C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08 e C-61/08, rispettivamente *Commissione c. Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Austria, Germania e Grecia*, in base alle quali il requisito della nazionalità non poteva essere imposto dallo Stato alla luce dell'impossibilità di invocare l'art. 45 TCE. Si veda anche la successiva sentenza Corte giust., 1° febbraio 2017, causa C-392/15, *Commissione europea contro Ungheria*, punto 111. Per un commento v. J. M. GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ, *Función notarial, cláusula de nacionalidad y libre establecimiento (Comentario a las Sentencias del TJUE en los asuntos C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08 y C-61/08)*, in *Revista General de Derecho Europeo*, 2011, p. 1 ss.; C. GUILLARD, *Le refus de la Cour de justice de voir dans les activités notariales une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique: une analyse réductrice du rôle des notaires en France*, in *Revue des affaires européennes*, 2011, p. 451 ss.

<sup>27</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Pedro Cruz Villalón, 14 settembre 2010, cause riunite C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08 e C-61/08, rispettivamente *Commissione c. Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Austria, Germania e Grecia*, par. 103.

<sup>28</sup> *Ibidem*, par. 121 dove l'avvocato generale conclude come segue «Applicando la giurisprudenza *Reyners* a questa conclusione, e poiché l'autenticazione costituisce il nucleo indissociabile della funzione notarile in tutti gli Stati convenuti, dobbiamo affermare che la professione notarile, in generale e considerata nel suo insieme, partecipa direttamente e specificamente all'esercizio dei pubblici poteri».

Per l'avvocato generale, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte nelle corrispondenti sentenze, non è giustificabile la discriminazione in base alla cittadinanza non perché non si tratti di attività che rientra nei pubblici poteri, ma perché, pur rientrandovi, ai sensi 44 e 45 TCE sarebbe una restrizione non giustificata dal grado di intensità della partecipazione ai pubblici poteri.

Vale però la pena ricordare che anche la Corte di giustizia è apparentemente tornata sui suoi passi recentemente, sottolineando nella più recente sentenza *GM e ON* come la funzione notarile non sia necessariamente assimilata ad una semplice attività di consulenza giuridica, affermando ad esempio che nell'ambito dell'attività di autentica di contratto di trasferimento immobiliare da iscrivere in pubblici registri in Germania il notaio tedesco «non sembra agire allo scopo di promuovere gli interessi specifici dell'una o dell'altra delle parti interessate o di entrambe, ma sembra agire in modo imparziale, a pari distanza da dette parti e dai loro rispettivi interessi, unicamente nell'interesse della legge e della certezza del diritto»<sup>29</sup>.

### **3. Possibilità di assimilare il notaio ad una autorità giurisdizionale nei regolamenti di cooperazione giudiziaria civile: a) le recenti interpretazioni della Corte di giustizia sui regolamenti in materia civile e commerciale**

Dal punto di vista dell'assimilazione o meno alla nozione di giurisdizione rivestono particolare interesse le pronunce intervenute negli ultimi anni nella materia «cooperazione giudiziaria civile». Se già nella sentenza *Unibank* (C-260/97, 1999)<sup>30</sup>, la Corte aveva escluso che l'atto notarile potesse essere equiparato a una decisione giudiziaria ai fini del riconoscimento nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 1968, in ragione dell'assenza di contraddittorio, è nelle pronunce più recenti che la Corte si sofferma sul ruolo e poteri del notaio in quanto tale, ai fini della qualifica dello stesso quale giurisdizione, ai sensi delle più recenti evoluzioni del diritto internazionale privato dell'Unione europea.

---

<sup>29</sup> Corte giust., 5 settembre 2024, causa C-109/23, *GM e ON contro PR*, punto 44. Per un commento v. C. LICINI, *CGUE C-109/23: un revirement sul concetto di esercizio di pubblici poteri in senso unionale da parte del notaio latino?*, in *Notariato*, 2025, p. 418 ss.; J.-L. VAN BOXSTAEL, P. OLYMPE, *Arrêt « Jemerak » : conseil juridique, authentification notariale et mesures restrictives visant la Russie*, in *Journal de droit européen*, 2025, p. 64 ss.

<sup>30</sup> Corte giust., 17 giugno 1999, causa C-260/97, *Unibank A/S contro Flemming G. Christensen*.

In due prime sentenze del 9 marzo 2017, nella causa *Zulfikarpašić*<sup>31</sup>, e nella causa *Pula Parking*<sup>32</sup>, veniva richiesto alla Corte di interpretare rispettivamente il regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo (TEE) per i crediti non contestati<sup>33</sup>, e il regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I *bis*) con specifico riferimento alla questione se i notai croati, nell'emettere mandati esecutivi sulla base di un proprio atto autentico, rientrano nella nozione di «giudice» ai sensi di tali regolamenti.

La Corte ha precisato che il regolamento 805/2004 e il regolamento 1215/2012, a differenza del regolamento 650/2012 sulle successioni (che, come abbiamo visto, all'art. 3, par. 2, estende espressamente la nozione di «organo giurisdizionale» alle autorità non giudiziarie che esercitino funzioni giudiziarie), non contengono alcuna disposizione che equipari il notaio al giudice<sup>34</sup>. Pertanto, la nozione di giudice deve essere interpretata restrittivamente, anche alla luce del fatto che il contraddittorio fra le parti (non previsto nella procedura avanti al notaio) costituisce una garanzia minima indefettibile perché il principio della fiducia reciproca tra Stati membri possa operare.

La Corte ha quindi ribadito la tassatività dell'equiparazione normativa tra notaio e giudice nel diritto dell'Unione europea, specificando che la stessa richiede una previsione espressa e non può essere ricavata in via interpretativa. D'altronde appare rilevante ricordare che l'originaria proposta di riforma del regolamento Bruxelles I del 2010 aveva previsto una simile definizione estensiva, ma il legislatore dell'Unione l'aveva eliminata: dato testuale e sistematico che depone inequivocabilmente per l'interpretazione restrittiva<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> Corte giust., 9 marzo 2017, causa C-484/15, *Ibrica Zulfikarpašić contro Slaven Gajer*.

<sup>32</sup> Corte giust., *Pula Parking*, cit. Per un commento v. M. MANTOVANI, *Notaries and Their Debt-Collection Writs under the Brussels Ia Regulation. A Difficult Characterisation*, in *Journal of Private International Law*, 2019, p. 393 ss., p. 399 ss.

<sup>33</sup> Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *GUUE*, L 143 del 30 aprile 2004.

<sup>34</sup> L'unica equiparazione espressa nel testo – quella dell'autorità svedese per l'esecuzione forzata (*kronofogdemyndighet*), art. 4, n. 7 – è tassativa e non estensibile per analogia.

<sup>35</sup> Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(2010) 748 del 14 dicembre 2010. Sul punto v. anche Commissione delle Comunità europee, Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM (2009) 174 def. del 21 aprile 2009 e Commissione delle Comunità europee, Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in

Questa interpretazione è stata ribadita nella sentenza del 7 maggio 2020, cause riunite *Parking d.o.o.* e *Interplastics s.r.o.*<sup>36</sup>, che ha confermato l'impossibilità di equiparare a giudici o autorità giurisdizionali – ai sensi del regolamento sul titolo esecutivo europeo e del regolamento Bruxelles I – i notai croati che agiscono nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata e ciò senza che si possa ritenere esistente una violazione degli articoli 18 TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali nonostante tali mandati di esecuzione non possano essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro.

Un tentativo di adire la Corte mediante un rinvio pregiudiziale, parimenti dichiarato inammissibile con ordinanza, è poi pervenuto da un notaio dell'Andalusia nella causa *Frontera*<sup>37</sup>, nella quale il professionista aveva emesso un'ingiunzione di pagamento europea ai sensi del regolamento 1896/2006 (alla luce della competenza attribuita ai notai spagnoli a rilasciare ingiunzioni interne) e si era visto sanzionare dalla *Dirección General de los Registros y del Notariado* per aver agito al di là delle competenze attribuite. In questo caso la richiesta era palesemente irricevibile, anche perché il quesito era meramente ipotetico e il notaio non svolgeva alcuna funzione diretta in quella fase di verifica del suo precedente operato, ma resta l'importanza del fatto che ormai sempre più ricorsi vengono proposti da figure di questo tipo, che si trovano ad applicare le regole di diritto internazionale privato create dall'Unione europea con ruoli sempre più rilevanti<sup>38</sup>. D'altronde le deleghe attribuite da parte degli Stati, come appunto avvenuto in Spagna con la creazione nel 2009 del *monitorio notarial*<sup>39</sup> mettono la categoria dei notai nella posizione di interrogarsi sulla loro qualifica come autorità giurisdizionali, a maggior ragione in settori dove la qualifica di «giudice» (ai sensi dell'art.

---

materia civile e commerciale, COM (2009) 175 def. del 21 aprile 2009.

<sup>36</sup> Corte giust., 7 maggio 2020, cause riunite C-267/19 e C-323/19, *Parking d.o.o. c. Saval d.o.o. e Interplastics s.r.o. contro Letifiko d.o.o.* Si vedano anche, sempre sulla questione dei notai croati, le precedenti ordinanze Corte giust., 11 aprile 2019, causa C-657/18, non pubblicata, *Hrvatska radiotelevizija* e 6 novembre 2019, causa C-234/19, non pubblicata, *EOS Matrix*. In entrambi questi ultimi due casi la Corte si era pronunciata con ordinanza ritenendo la questione irricevibile e dichiarandosi manifestamente incompetente in quanto si trattava di controversie puramente interne e prive di un elemento transfrontaliero. Il riferimento ad una ipotetica possibilità di futura circolazione della decisione giudiziaria non è infatti sufficiente a fondare la competenza della Corte.

<sup>37</sup> Corte giust., 19 maggio 2022, causa C-722/21, *Frontera Capital S.A.R.L.*

<sup>38</sup> Per approfondimenti si vedano i contributi in E. GALLANT, *L'office du notaire en droit international privé*, Parigi, 2022.

<sup>39</sup> Per approfondimenti v. C. P. BARRIO DEL OLMO, *El monitorio notarial*, in *Revista 65. Academia Matritense del Notariado*, 2015 (conferenza tenuta presso il Colegio Notarial de Madrid il 17 dicembre 2015), disponibile al seguente indirizzo: <https://www.elnotario.es/hemeroteca/revista-65/6065-el-monitorio-notarial>.

5 del regolamento 1896/2006) competente per l'ingiunzione di pagamento europea è stata espressamente estesa ai notai da parte di altri Stati, nel caso di specie l'Ungheria, che li ha qualificati come autorità competenti al rilascio in base alla propria legge n. L del 2009 comunicando tale delega sulla base delle previsioni di diritto dell'Unione europea <sup>40</sup>.

Bisogna però ricordare che, a differenza di quello che accade nel regolamento successioni, il cui art. 3, par. 2 definisce sia i criteri che deve avere l'organo giurisdizionale, sia la possibile notifica per parte dello Stato membro (notifica, come vedremo nel seguito, non considerata obbligatoria dalla Corte di giustizia) il regolamento 1896/2006 prevede solo l'obbligo di notifica ma non entra nel dettaglio circa i criteri che deve avere il giudice, lasciando così un ampio margine di apprezzamento che solo il giudice nazionale potrà colmare andando a precisare se i poteri attribuiti ai notai spagnoli di rilasciare ingiunzioni di pagamento di diritto interno debba ritenersi rientrante nella definizione data dall'art. 5 del regolamento quale autorità competente in materia connessa. Meglio sarebbe stato, posto che si tratta di interpretazione di un articolo del regolamento che potrebbe portare alla necessità di ulteriori interpretazioni in altri Stati, se fosse stata la Corte di giustizia a chiarire tale aspetto rispondendo alle questioni sollevate nel rinvio sottoposte.

### 3.1. b) le questioni correlate ai divorzi notarili

Come abbiamo visto sopra, un ulteriore settore nel quale molti Stati hanno previsto la delega ai notai di funzioni originariamente riservate ai giudici, è quello dello scioglimento dei matrimoni. Dal punto di vista della definizione del notaio che interviene quale organo nell'ambito di una procedura di divorzio, il regolamento Bruxelles II *ter* (2019/1111)<sup>41</sup>, come avveniva anche per la precedente formulazione di tale strumento (2201/2003), non fornisce una definizione di «titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice» ai fini dell'applicazione dello stesso, ma delega agli ordinamenti nazionali l'eventuale estensione di tali poteri a soggetti diversi.

---

<sup>40</sup> Per maggiori informazioni v. European Judicial Network in civil and commercial matters (EJE), *To Apply for a European Order for Payment Procedure in Hungary*, nota informativa, gennaio 2021, consultabile al seguente link [https://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe\\_hongrie\\_english.pdf](https://www.europe-eje.eu/sites/default/files/pj/dossiers/ipe_hongrie_english.pdf).

<sup>41</sup> Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, cit. Per un primo commento sul testo finale v. L. CARPANETO, *La ricerca di una (nuova) sintesi tra interesse superiore del minore "in astratto" e "in concreto" nella riforma del regolamento Bruxelles II-bis*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, p. 944 ss.; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo regolamento UE 2019/1111 e la circolazione di separazione e divorzi nello spazio giudiziario europeo*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2019, p. 758 ss.

Al momento l'unica pronuncia in tema di divorzi non giudiziali è intervenuta in relazione alla riforma normativa italiana del divorzio con dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 162/2014, e quindi non per divorzi attuati davanti a notaio, ma il principio sotteso a tale pronuncia<sup>42</sup> – per la quale le autorità tedesche avevano messo in discussione la qualifica di decisione a norma dell'art. 21 del regolamento 2201/2003 (ora art. 30 del regolamento 1111/2019) – si deve ritenere applicabile anche ai divorzi in forma notarile. Pertanto per gli Stati che consentono il divorzio davanti al notaio, o quanto meno per la situazione spagnola che parifica il divorzio notarile ad una decisione giudiziale, risulta chiaro che il notaio rappresenta un soggetto che ha competenze equivalenti a quelle del giudice le cui decisioni pertanto devono circolare sulla base dei principi in tema di circolazione delle decisioni giudiziarie e non in base alla circolazione degli atti, né tantomeno possono essere qualificati come divorzi privati non rientranti nella possibilità di beneficiare del riconoscimento automatico come statuito nella sentenza *Sabyouni*<sup>43</sup>.

Resta da chiedersi se in ipotesi di questo tipo, posto che la decisione di divorzio adottata mediante il notaio viene definita una decisione giudiziale, questione per la quale era stata altresì sollevato un rinvio pregiudiziale da parte di un giudice tedesco nella causa C-304/22, poi rinunciato in esito alla sopracitata pronuncia sul divorzio italiano avanti all'ufficiale di stato civile, si possa ipotizzare una qualifica del notaio quale autorità giurisdizionale ai sensi dell'art. 267 TFUE. D'altronde il fatto che al notaio in quella situazione si applichino le regole sulla competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento 1111/2019, pur con qualche difetto di coordinamento fra la normativa nazionale sulla competenza territoriale e le regole europee, porta a ritenere auspicabile una decisione<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Corte giust., 15 novembre 2022, causa C-646/20, *Senatsverwaltung für Inneres und Sport*. Per un commento vedi S. CORNELOUP, *La circulation européenne du divorce sans juge : nouvel arrêt et toujours des incertitudes*, in *Revue critique de droit international privé*, 2023, p. 409 ss.

<sup>43</sup> Sul punto si veda Corte giust., 20 dicembre 2017, causa C-372/16, *Sabyouni contro Mamisch*. Per approfondimenti sui c.d. divorzi privati v. S. BERNASCONI, *La circolazione degli accordi di negoziazione assistita e di altre forme di divorzio stragiudiziale in Europa*, in *Fam e dir.*, 2019, p. 335 ss.; C. HONORATI, S. BERNASCONI, *L'efficacia "cross-border" degli accordi stragiudiziali in materia familiare tra i regolamenti Bruxelles II-bis e Bruxelles II-ter*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2020, p. 22. Più in generale si rinvia a B. NASCIMBENE E. BERGAMINI, *Divorzio e diritto internazionale privato*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, II, Milano, 2020, p. 552 ss.

<sup>44</sup> Come sottolinea N. Marchal Escalona nel post di M REQUEJO ISIDRO, *Private International Law of Out-of-Court Divorce*, cit., il notaio spagnolo deve seguire regole di competenza territoriale ai sensi dell'art. 54 della legge notarile del 28 maggio 1862 che collegano la competenza all'ultimo domicilio comune dei coniugi o al domicilio/residenza

#### 4. Possibilità di assimilare il notaio ad una autorità giurisdizionale ai sensi del regolamento successioni

Il tema della qualifica dei notai come giurisdizione ai sensi del regolamento successioni presenta delle caratteristiche peculiari e merita pertanto un approfondimento separato. Si tratta sicuramente di uno dei settori in cui l'intervento della professione notarile è più ampio e forse proprio per questo è uno di quelli su cui si è focalizzata la maggior parte dei ricorsi recentemente presentati avanti alla Corte di giustizia.

Innanzitutto, con la sentenza *WB*<sup>45</sup>, in un caso in cui il giudice di rinvio polacco chiedeva alla Corte una interpretazione del regolamento successioni finalizzata alla possibilità o meno di far rientrare i notai polacchi nella qualifica di giudici ai sensi dell'art. 3, par. 2, la Corte ha stabilito che quando il notaio redige un certificato successorio su richiesta delle parti non sta esercitando funzioni giurisdizionali e pertanto il documento non costituisce una decisione ai fini di tale articolo in quanto si tratta di attività svolte su domanda concorde delle parti interessate e senza competenza in caso contestazioni. D'altronde la stessa Corte aveva già stabilito, nel caso *Oberle*<sup>46</sup>, che il rilascio di un certificato successorio nazionale da parte di un giudice è potenzialmente una attività giudiziaria e perciò, nel caso di specie in relazione al competente tribunale tedesco, andava verificato per il rilascio che lo stesso fosse competente ai sensi dell'art. 4 del regolamento successioni trattandosi in quel caso di un'autorità che esercita funzioni giudiziarie in quanto competente in caso di contestazione in materia di successioni e ciò a prescindere «dalla natura contenziosa o non contenziosa del procedimento di rilascio di un atto di certificazione della successione» (par. 56).

Da ultimo, in esito ad un rinvio pregiudiziale presentato prima che la causa *WB* venisse decisa, la Corte di giustizia è intervenuta con la sentenza *E.E.*<sup>47</sup>, nella quale si è trovata ad analizzare il ruolo dei notai lituani confermando che agli stessi non si può applicare la nozione di giurisdizione prevista dal regolamento successioni all'art. 3, par. 2<sup>48</sup>.

---

abituale di uno dei due. Questo significa che se due cittadini spagnoli chiedessero il divorzio davanti ad un notaio spagnolo si porrebbe il problema della competenza territoriale pur in presenza di competenza internazionale.

<sup>45</sup> Corte giust., 23 maggio 2019, causa C-658/17, *WB*.

<sup>46</sup> Corte giust., 21 giugno 2018, causa C-20/17, *Oberle*.

<sup>47</sup> Corte giust., 16 luglio 2020, causa C-80/19, *E.E.* Per un commento alle conclusioni dell'avvocato generale v. M. BARRAL MARTÍNEZ, *The CJEU Again on Notaries as "Courts", National Certificates of Succession and More*, EAPIL blog, 27 marzo 2020, disponibile al seguente link <https://eapil.org/2020/03/27/the-saga-of-notaries-as-courts-and-national-certificates-of-succession-continues-at-the-ecj-and-more/>.

<sup>48</sup> A. LIMANTE, *The E.E. Decision Sheds Light on Notaries Acting as 'Courts' and on a Few*

Nel caso di specie si trattava di valutare il ruolo del notaio incaricato di rilasciare un certificato successorio nazionale, per comprendere, come richiesto dalla Corte Suprema della Lituania, se tali certificati debbano essere considerati come delle «decisioni» ai sensi art. 3, par. 1, lett. g) del regolamento e se pertanto il notaio possa procedere al rilascio solo a condizione che i requisiti in tema di competenza giurisdizionale previsti da detto regolamento siano rispettati.

In entrambe le pronunce (*WB* ed *E.E.*) la Corte di giustizia fornisce una interpretazione restrittiva del concetto di organo giurisdizionale previsto dall'art. 3, par. 2. Se da un lato è vero che tale nozione include potenzialmente sia autorità giudiziarie nel senso tradizionale del termine, sia autorità di tipo diverso e quindi ben potrebbe estendersi anche a professionisti legali ai quali si attribuisca competenza ad esercitare funzioni giudiziarie in base ad una delega da parte delle autorità pubbliche, o sotto controllo pubblico, dall'altro è appunto necessario che il soggetto eserciti funzioni giurisdizionali, ossia abbia dei poteri autonomi di procedere d'ufficio.

Come già affermato nella sentenza *WB*, la mancata notifica (prevista dall'art. 3, par. 2, II comma) da parte dello Stato membro circa l'esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie non è determinante per la qualifica degli stessi come «organi giurisdizionali»: quello che rileva è l'attribuzione di fatto di funzioni giudiziarie al momento del rilascio di un certificato successorio nazionale, punto sul quale la Corte nel caso *E.E.* ha delegato il giudice di rinvio a verificare se effettivamente tali notai «agiscono su delega oppure sotto il controllo di un'autorità giudiziaria»<sup>49</sup>. Vale la pena sottolineare come nel caso di specie la Suprema Corte Lituana abbia poi affermato, con sentenza del 4 novembre 2020 (n. e3K-3-422-378/2020), che i notai lituani non rientrano nel concetto di organi giurisdizionali ai sensi del regolamento successioni in quanto non hanno diritto di prendere decisioni su questioni per le quali vi sia un contenzioso fra le parti, né possono definire autonomamente fatti non chiari o risolvere dispute<sup>50</sup>.

---

*Other Notions Within the Context of the Succession Regulation*, in *European Papers*, 2021, p. 45 ss.

<sup>49</sup> Corte giust., *E.E.*, cit., punto 56. Sul punto v. anche A. LIMANTE, *Notaries as 'Courts', Habitual Residence and Several Other Concepts of the Succession Regulation in the CJEU Judgment in Case C-80/19 E.E.*, in L. RUGGERI, M. J. CAZORLA GONZALEZ (eds.), *Cross-Border Couples Property Regimes in Action Before Courts. Understanding the EU Regulations 1103 and 1104/2016 in Practice*, Madrid, 2022, p. 51 ss., reperibile al seguente link [https://www.euro-family.eu/documenti/risultati/eu\\_fampro\\_case\\_book.pdf](https://www.euro-family.eu/documenti/risultati/eu_fampro_case_book.pdf).

<sup>50</sup> Per il testo della sentenza nazionale v. Suprema Corte Lituana, 4 novembre 2020, n. e3K-3-422-378/2020, disponibile qui <https://www.lit.lt/lt/doclib/ydnlvi9gnnukc8f1mr2kpkqux24rv4kqr>. Per un commento v. K. BOGDZEVIČ, *The Lithuanian Supreme Court Rules on the E.E. Case After the CJEU's Judgment*, EAPIL Blog, 21 dicembre 2020, reperibile al seguente link <https://capil.org/2020/12/21/the-lithuanian-supreme->

Ecco che quindi appare ancor più corretta la scelta della Corte di giustizia di rimettere la decisione al giudice nazionale in quanto, come abbiamo visto sopra, le peculiarità dei singoli ordinamenti rendono certamente complesso per la Corte prendere una posizione sul punto.

Bisogna poi ricordare che la conseguenza di tale mancata qualifica come giurisdizione è che il notaio lituano può procedere al rilascio di un certificato successorio nazionale anche ove non sia competente ai sensi dell'art. 3 del regolamento. Questo significa in concreto lasciare aperta la possibilità che si generi un conflitto tra CSE e certificati ereditari nazionali rilasciati da autorità diverse, potenzialmente anche non competenti ai sensi del regolamento con tutti i rischi che conseguono dal punto di vista della certezza del diritto, rischi che sarebbero evitati se i notai fossero fatti rientrare nella nozione di organi giurisdizionali.

Sempre in relazione al regolamento successioni bisogna poi ricordare che la nozione di «organo giurisdizionale» contenuta all'art. 3, par. 2, comprende «non solo le autorità giudiziarie, ma anche tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie e che soddisfano le condizioni fissate da questa stessa disposizione»<sup>51</sup> e pertanto ha un significato più ampio della nozione di «giurisdizione» di cui all'art. 267 TFUE. La Corte lo ha rimarcato nell'ordinanza OKR del 2021, nella quale comunque ha ritenuto che il notaio polacco che aveva rifiutato di ricevere un testamento contenente una scelta di legge ucraina a suo avviso non consentita, non svolgesse un ruolo giurisdizionale ai sensi dell'art. 267 TFUE neanche nella fase successiva al diniego di ricevere l'atto, di controllo della propria decisione vertente sulla liceità dell'atto notarile, quale richiesto dal ricorrente. La Corte sottolinea come sia necessario, con un approccio caso per caso, verificare la natura specifica delle funzioni esercitate dall'organo nazionale di cui trattasi «nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte»<sup>52</sup>.

Da ultimo la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in una ulteriore vicenda relativa ad un CSE rilasciato da un notaio coadiutore polacco, notaio che nell'ambito di un procedimento davanti a lui pendente diretto alla revoca o alla modifica del certificato rilasciato, intendeva sottoporre questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 267 TFUE con l'obiettivo di ottenere interpretazioni del regolamento successioni necessarie alla

---

[court-rules-on-the-e-e-case-after-the-cjeus-judgment/](#).

<sup>51</sup> Corte giust., 1° settembre 2021, causa C-387/20, OKR (rinvio pregiudiziale di un notaio coadiutore), e Corte giust., *E.E.*, cit., punto 50 e giurisprudenza ivi citata.

<sup>52</sup> Corte giust., OKR, cit., punto 23. Per una lettura di tale paragrafo come manifestante una apertura verso future diverse interpretazioni v. M. MANTOVANI, *Notaries and EU PIL*, cit.

soluzione della controversia pendente circa la validità del CSE da lui rilasciato, contestata da una banca di altro Stato membro<sup>53</sup>. Il notaio riteneva in particolare che, pur non essendo l'autorità di rilascio chiamata a dirimere controversie in fase di rilascio del CSE (come confermato dall'art. 66, par. 5 del regolamento 650/2012, che prevede un mezzo procedurale specifico al fine di ottenere prove in altri Stati membri, destinato proprio in particolare alle autorità di rilascio non giudiziarie) la situazione cambierebbe drasticamente qualora la stessa autorità fosse chiamata, ai sensi dell'art. 71, a procedere alla revoca o alla modifica del CSE già rilasciato. In tale situazione, secondo l'autorità ricorrente, il notaio potrebbe ricorrere a strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile destinati agli organi giurisdizionali, come confermato dall'assenza di alcuna previsione simile all'art. 66, par. 5 nel testo dell'art. 71. Ciò porterebbe a definire il notaio in quella sede quale autorità giurisdizionale.

La Corte non ha però accettato tale argomentazione, ritenendo che l'attività ai sensi dell'art. 71 del regolamento 650/2012 (a differenza di quella prevista dall'art. 72) non rientri nella nozione di attività giurisdizionale vera e propria e non possa pertanto valere ai fini della qualifica del notaio quale giurisdizione ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Entrando nel merito delle argomentazioni portate dalla Corte per sostenere a più riprese l'impossibilità di qualificare, nell'ambito del regolamento successioni, i notai come giurisdizioni, può essere interessante ricordare come nell'ambito dei poteri delegati al notaio l'art. 66 regolamento attribuisca all'autorità di rilascio del CSE l'esercizio del potere «di effettuare le indagini necessarie per la verifica delle informazioni e dichiarazioni, nonché dei documenti e degli altri mezzi di prova forniti dal richiedente» (par. 1, secondo periodo). Sotto questo profilo, come ricordato dal Vademecum predisposto dal Consiglio nazionale del notariato italiano sul CSE<sup>54</sup>, il nostro legislatore ha espressamente attribuito tali poteri ai notai in sede di normativa nazionale di delega ai sensi dell'art. 32, comma 1 della l. 30 ottobre 2014, n. 161, secondo cui il rilascio del CSE da parte del notaio italiano avviene «in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73» del regolamento. In questo senso

---

<sup>53</sup> Corte giust., 18 dicembre 2025, causa C-240/24, *BNP Paribas Fortis SA/NV*.

<sup>54</sup> Fondazione Italiana del Notariato, Consiglio Nazionale del Notariato, *Il certificato successorio europeo. Un aggiornamento del vademecum alla luce della prassi*, Roma, 19 maggio 2020, ultima versione aggiornata reperibile al seguente link [https://www.infonews.notar-tel.it/wp-content/uploads/2024/07/200519\\_Vademecum\\_CSE.pdf](https://www.infonews.notar-tel.it/wp-content/uploads/2024/07/200519_Vademecum_CSE.pdf). Nel testo si sottolinea come questo non sia qualificabile né come un atto notarile né come un provvedimento giurisdizionale giungendo a definirlo «un atto sui generis (se si vuole qualificato come “pubblico” onde significarne la provenienza da un'autorità pubblica) disciplinato direttamente e, almeno tendenzialmente, in maniera esaustiva dal diritto dell'Unione europea». Per tale opinione si veda in particolare l'intervento di apertura di D. Damascelli.

la previsione di attribuzione di poteri d'ufficio di indagine al notaio (quanto meno a quello italiano) potrebbe un domani valere come elemento per sottolineare un suo avvicinamento alla posizione di una autorità giurisdizionale rispetto a quanto precedentemente contestato da parte della Corte di giustizia.

La Corte ha però ribadito in più occasioni che anche i giudici (ad esempio quelli tedeschi) qualora siano responsabili di attività non contenziose, come accade ad esempio in occasione del rilascio di un CSE, non sono in una situazione di svolgimento di attività giurisdizionale e pertanto non hanno la qualifica di giurisdizione ai sensi dell'art. 267 TFUE. Nel caso *Albansy* la Spagna aveva provato a contestare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sostenendo che il giudice tedesco, pur essendo normalmente una «giurisdizione» ai sensi dell'art. 267 TFUE, non poteva essere configurato come esercitante funzione giurisdizionale nel momento in cui la sua attività si limitava al rilascio di un CSE ai sensi del regolamento n. 650/2012, trattandosi di una attività amministrativa non «concepita per esaminare e risolvere questioni controverse tra i potenziali beneficiari della successione» (punti 28-29) e la Corte di giustizia ha seguito tale interpretazione.

La Corte sottolinea che, posto che in caso di contestazioni l'autorità di rilascio, che non dispone del potere di dirimerle, deve rifiutare il rilascio del CSE, il problema dell'eventuale rinvio pregiudiziale interpretativo si porrà nel caso di un successivo ricorso ai sensi dell'art. 72 del regolamento n. 650/2012 e potrà quindi essere disposto da tale autorità avanti alla quale si procede al ricorso.

## 5. Conclusioni

Come sottolineato da più autori, la riluttanza della Corte di giustizia nel qualificare i notai come organi giurisdizionali rischia di creare una disomogeneità mettendo così a rischio il principio della certezza del diritto e lasciando aperto lo scenario a potenziali conflitti fra Stati membri nel rilascio di documenti relativi ad una successione attestanti il contenuto della devoluzione ereditaria, a questioni relative a ingiunzioni di pagamento, o comunque tutte le volte in cui tali professionisti si trovano a gestire e applicare concretamente gli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea senza però avere la possibilità di chiedere spiegazioni e chiarimenti direttamente alla Corte di giustizia<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> Per una critica sul punto relativa a entrambe le pronunce (*WB ed E. E.*) v. European Law Institute (ELI), *ELI Principles on the Extra-Judicial Administration of Justice in Cross-Border Family and Succession Matters*, Vienna, 2025, p. 25 ss., consultabile al seguente link

D'altronde, come ribadito dall'avvocato generale Wahl nelle conclusioni della causa *Torresi* «un'interpretazione meno rigida della nozione di “organo giurisdizionale”» sarebbe in linea con gli articoli 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali<sup>56</sup>.

Bisogna però ricordare che, come abbiamo visto nel caso *Albausy*, non si può ad oggi ritenere che la Corte stia discriminando i notai, ponendo in essere differenze ingiustificate di trattamento fra autorità di rilascio aventi natura giurisdizionale ed altri soggetti, quali i notai, delegati da certi ordinamenti nazionali alla stessa attività, differenza che sarebbe certamente una discriminazione e limitazione ingiustificata per soggetti che in tale veste svolgono comunque un ruolo di volontaria giurisdizione<sup>57</sup>.

Ciò non toglie che in un contesto europeo nel quale i notai sono sempre più coinvolti nella gestione della giustizia alla luce delle deleghe di funzioni in loro favore, questi sentano evidentemente la necessità di avere un dialogo con la Corte finalizzato alla corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto dell'Unione europea. Resta da valutare se la possibilità di un futuro eventuale successivo contenzioso, nell'ambito del quale procedere al rinvio pregiudiziale per sottoporre all'attenzione della Corte i quesiti interpretativi (come, ad esempio, avvenuto in esito all'ordinanza *OKR*)<sup>58</sup>, sia da ritenersi uno strumento sufficiente.

La situazione appare assimilabile a quella relativa agli orientamenti giurisprudenziali della Corte in tema di organi arbitrali, per i quali la Corte di giustizia a partire dalla sentenza *Nordsee* del 1982<sup>59</sup> fino alle ultime pronunce quali la sentenza *NADA*<sup>60</sup> ha sempre sostenuto che, anche se l'attività dell'arbitro è in parte raffrontabile con quella del giudice

---

[https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user\\_upload/p\\_eli/Publications/ELI\\_Principles\\_on\\_the\\_Extra-Judicial\\_Administration\\_of\\_Justice.pdf](https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_on_the_Extra-Judicial_Administration_of_Justice.pdf). Sul punto, in particolare con riferimento alla sentenza *WB* vedi anche M. PAZDANA, M. ZACHARIA-SIEWICZB, *Highlights and Pitfalls of the EU Succession Regulation*, in *Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego*, 2020, p. 125 ss., disponibile qui <https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.10>, ove gli autori sostengono che la Corte abbia errato nella interpretazione delle funzioni notarili in oggetto e che pertanto sarebbe stato corretto qualificare i notai polacchi come aventi funzioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 3 del regolamento successioni.

<sup>56</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, 10 aprile 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, *Torresi*, par. 48.

<sup>57</sup> Corte giust., 23 gennaio 2025, causa C-187/23, *Albausy*. Per un commento v. P. JIMÉNEZ BLANCO, *Sobre la calificación de órganos jurisdiccionales en el Derecho UE: cuestiones prejudiciales y Reglamento europeo de sucesiones*, in *La Ley Unión Europea*, 2025, p. 1 ss.

<sup>58</sup> Corte giust., 12 ottobre 2023, causa C-21/22, *OP contro Notariusz Justyna Gawlica*. Per un commento v. C. BRIÈRE, *La prévalence d'un accord bilatéral sur le règlement Successions*, in *Journal du droit international*, 2024, p. 599 ss., p. 602 ss.

<sup>59</sup> Corte giust., 23 marzo 1982, causa 102/81, *Nordsee*.

<sup>60</sup> Corte giust., 7 maggio 2024, causa C-115/22, *S0 e Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA)*.

(applicazione della legge, efficacia esecutiva del titolo post exequatur) tali caratteristiche non sono sufficienti per conferirgli lo *status* di giurisdizione ai fini del rinvio pregiudiziale; atteggiamento più volte criticato dalla dottrina che ha auspicato scelte più coraggiose da parte della Corte con apertura ai rinvii pregiudiziali finalizzata a garantire una corretta applicazione del diritto dell'Unione europea da parte degli organi arbitrali<sup>61</sup>. Un auspicio simile non può che estendersi anche alla posizione dei notai, che come gli arbitri (e forse anche di più, stante i ruoli ufficiali agli stessi attribuiti nell'applicazione in particolare delle regole di diritto internazionale privato) si trovano ad interpretare ed applicare il diritto dell'Unione europea.

Come sottolineato dall'avvocato generale Cruz Villalón «Il notaio, con il proprio intervento, svolge un'attività di carattere pubblico i cui effetti sono riconosciuti automaticamente in tutti gli Stati dell'Unione. L'esistenza di un alto livello di fiducia, nonché di una comunità di valori e di principi su cui si fonda l'Unione, trasformano il notaio in una pubblica autorità non solo dello Stato ma anche dell'Unione. Tale conferimento di autorità, che opera nell'ambito dell'Unione, riflette un obbligo di lealtà più completo di quello che esiste semplicemente tra il cittadino ed il suo Stato membro. Il notaio si inserisce così in un contesto in cui la lealtà si proietta sullo Stato che conferisce l'autorità e sull'Unione che la assume, così come sugli altri Stati membri»<sup>62</sup>.

Valorizzare il ruolo del notaio assimilandolo a quello di una autorità giurisdizionale, almeno per alcuni fini, sembrerebbe proprio porsi in linea con tale vincolo di fiducia esistente non solo fra i notai e il singolo Stato che li ha nominati, ma anche fra i notai e gli altri Stati membri e ancor di più fra gli stessi e le istituzioni dell'Unione europea.

---

<sup>61</sup> Per un commento e ricostruzione della precedente giurisprudenza in senso particolarmente critico verso le chiusure del sistema v. L. FUMAGALLI, *Arbitrato e rinvio pregiudiziale: un altro rifiuto della Corte di giustizia. Una strada senza uscita?*, in RCE, 2024, p. 1 ss.

<sup>62</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Pedro Cruz Villalón, 14 settembre 2010, cause riunite C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08 e C-61/08, rispettivamente *Commissione c. Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Austria, Germania e Grecia*, cit., par. 143.

## ABSTRACT

Il presente contributo analizza la questione dell'eventuale assimilazione dei notai ad autorità giurisdizionali nel diritto dell'Unione europea. In molti Stati membri, i legislatori hanno progressivamente delegato ai notai funzioni tradizionalmente riservate alla magistratura – quali divorzi consensuali, procedure successorie e rilascio di certificati successori europei – allo scopo di deflazionare il contenzioso giudiziario. Ciò solleva interrogativi sulla possibilità di qualificare i notai come “giurisdizioni” ai sensi dell’art. 267 TFUE, legittimandoli così a presentare rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia. L’articolo esamina l’evoluzione giurisprudenziale dei criteri *Vaassen-Göbbels* e le recenti pronunce della Corte relative ai regolamenti di cooperazione giudiziaria civile, in particolare il regolamento Bruxelles I *bis*, il regolamento sul titolo esecutivo europeo e il regolamento successioni (650/2012). L’analisi evidenzia come la Corte abbia mantenuto un approccio restrittivo, negando la qualifica giurisdizionale ai notai in assenza di contraddittorio e di poteri decisorii autonomi. Tuttavia, l’autore sottolinea i rischi di tale impostazione per la certezza del diritto e auspica un’interpretazione più estensiva che consenta ai notai, sempre più coinvolti nell’applicazione del diritto internazionale privato dell’UE, di dialogare direttamente con la Corte di giustizia.

Cette contribution analyse la question de l'éventuelle assimilation des notaires aux autorités juridictionnelles en droit de l'Union européenne. Dans de nombreux États membres, les législateurs ont progressivement délégué aux notaires des fonctions traditionnellement réservées aux magistrats – telles que les divorces par consentement mutuel, les procédures successorales et la délivrance des certificats successoraux européens – dans le but de désengorger les tribunaux. Cela soulève des interrogations quant à la possibilité de qualifier les notaires de « juridictions » au sens de l'article 267 TFUE, les habilitant ainsi à introduire des renvois préjudiciels devant la Cour de justice. L'article examine l'évolution jurisprudentielle des critères *Vaassen-Göbbels* et les arrêts récents de la Cour relatifs aux règlements de coopération judiciaire civile, notamment le règlement Bruxelles I *bis*, le règlement sur le titre exécutoire européen et le règlement successions (650/2012). L'analyse met en évidence l'approche restrictive maintenue par la Cour, qui refuse la qualification juridictionnelle aux notaires en l'absence de contradictoire et de pouvoirs décisionnels autonomes. Toutefois, l'auteur souligne les risques d'une telle position pour la sécurité juridique et plaide pour une interprétation plus extensive permettant aux notaires, de plus en plus impliqués dans

l'application du droit international privé de l'UE, de dialoguer directement avec la Cour de justice.

This article examines whether notaries may be assimilated to judicial authorities under European Union law. In many Member States, legislators have progressively delegated to notaries functions traditionally reserved for the judiciary – such as consensual divorces, succession procedures, and the issuance of European Certificates of Succession – with the aim of reducing the burden on courts. This raises questions about whether notaries may qualify as “courts or tribunals” within the meaning of Article 267 TFEU, thereby entitling them to submit preliminary references to the Court of Justice. The article reviews the evolution of the *Vaassen-Göbbels* criteria in case law and analyses recent judgments concerning civil judicial cooperation regulations, particularly the Brussels I *bis* Regulation, the European Enforcement Order Regulation, and the Succession Regulation (650/2012). The analysis demonstrates that the Court has maintained a restrictive approach, denying jurisdictional status to notaries absent adversarial proceedings and autonomous decision-making powers. Nevertheless, the author highlights the risks this approach poses to legal certainty and advocates for a broader interpretation that would enable notaries – increasingly involved in applying EU private international law – to engage in direct dialogue with the Court of Justice.